



COMUNE DI PIANEZZA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI
STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL
SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI
GENITORI CON UN MINORE DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE
ANNI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del / /2026

INDICE

Art.1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Oggetto.....	4
Art. 4 – Soggetti.....	4
Art. 5 – Modalità di rilascio del Permesso Rosa.....	5
Art. 6 - Modalità di utilizzo del Permesso Rosa.....	5
Art. 7 – Cessazione del Permesso Rosa.....	6
Art. 8 – Sanzioni.....	6
Art. 9 – Norme Finali.....	6

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN MINORE DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI

Art. 1

Finalità

1. I cosiddetti “parcheggi rosa” rappresentano un importante strumento di supporto sociale a favore delle donne in gravidanza, in quanto consentono di affrontare con minore stress le esigenze legate alla maternità, soprattutto quando si rende necessario parcheggiare in prossimità di strutture di servizio, dove spesso risulta difficile trovare disponibilità di sosta;
2. Il Decreto-Legge n. 121 del 10 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale...*” ha previsto, all’articolo 1, comma 3, modifiche al Codice della Strada introducendo la possibilità di riservare specifici stalli di sosta ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con figli di età non superiore a due anni, in possesso di apposito contrassegno speciale denominato «permesso rosa»;
3. Il presente Regolamento definisce le tipologie e le modalità di richiesta e rilascio del permesso di sosta nel territorio del Comune di Pianezza, relativamente agli stalli riservati istituiti ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - donne in stato di gravidanza: soggetti in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata da professionisti sanitari operanti presso strutture pubbliche o private, attestante le generalità della richiedente, la data presunta del parto e ogni elemento utile a comprovare lo stato di gravidanza;
 - genitori con minori di età non superiore a due anni: soggetti che dimostrino, mediante adeguata documentazione anagrafica, la propria condizione di genitore di un figlio di età inferiore o pari a due anni;

- stallo rosa: area di sosta riservata alle categorie individuate dal presente Regolamento, segnalata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni) e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni);
- permesso rosa: contrassegno riportante il pittogramma identificativo delle condizioni che consentono l'utilizzo degli stalli rosa, ossia lo stato di gravidanza e/o la presenza di un figlio di età non superiore a due anni, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Art. 3

Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento tutte le aree di sosta riservate, appositamente individuate e istituite mediante provvedimenti di viabilità, di cui all'articolo precedente, le cui caratteristiche tecniche sono disciplinate dalla normativa vigente di settore (Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione).
2. La dimensione minima degli stalli di sosta è stabilita dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione e del corrispondente permesso.

Art. 4

Soggetti

1. Gli stalli di sosta riservati, come sopra descritti, sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti titolari di apposito "permesso rosa", in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il rilascio di tale permesso è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) essere donna residente nel Comune di Pianezza, in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio fino al compimento del secondo anno di età del bambino;
 - b) essere genitore residente nel Comune di Pianezza di un bambino di età non superiore a due anni.

Art. 5

Modalità di rilascio del Permesso Rosa

1. I soggetti che, in possesso dei requisiti sopra indicati, intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente devono presentare istanza compilando l'apposita modulistica, disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Pianezza. La modulistica dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta, corredandola della documentazione richiesta, specificata all'interno del modulo stesso.

(link per scaricare la modulistica:

<https://www.comune.pianezza.to.it/it-it/amministrazione/modulistica>)

2. Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Comune di Pianezza, mediante posta elettronica certificata a: comune.pianezza@pec.it oppure all'indirizzo e-mail: poliziaurbana@comune.pianezza.to.it.

In alternativa si potranno presentare direttamente all'Ufficio Protocollo durante gli orari di sportello o direttamente all'Ufficio Polizia Locale sempre durante gli orari di sportello,

3. Il ritiro del permesso rosa, secondo le modalità che saranno comunicate ai richiedenti, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda

Art. 6

Modalità di utilizzo del Permesso Rosa

1. Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qualvolta si utilizzino gli stalli di sosta riservati, posizionandolo in modo tale da permettere agli addetti il controllo della sosta, evidenziando il lato recante la data di scadenza. Contestualmente, dovrà essere indicato, tramite apposito dispositivo, l'orario di inizio della sosta.

2. Il permesso consente la sosta negli stalli riservati per un massimo di due (2) ore consecutive, al fine di garantire a tutti la possibilità di usufruire del beneficio.

3. Si precisa che il permesso rosa non autorizza alla sosta gratuita negli stalli contrassegnati da strisce blu; l'agevolazione è valida esclusivamente negli stalli rosa, anche se collocati in aree soggette a pagamento.

4. In caso di violazione delle disposizioni normative e delle modalità di utilizzo del permesso, l'organo accertatore della Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada.

5. La fruizione del permesso è strettamente vincolata alla presenza del minore, condizione indispensabile per il corretto utilizzo da parte dei legittimi titolari. Si specifica inoltre che nessun

soggetto diverso dai titolari indicati sul retro del permesso può utilizzarlo; il permesso è personale e non cedibile in alcun caso a terzi.

6. La normativa prevede che il permesso rosa possa essere utilizzato dal genitore non accompagnato (da altra persona maggiorenne), alla guida del veicolo, solo in presenza del minore a bordo, al fine di garantire il diritto all'agevolazione.

Art. 7

Cessazione del Permesso Rosa

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione e del relativo permesso, i titolari sono tenuti a restituire entrambi i documenti in originale entro un termine massimo di trenta (30) giorni. Si precisa che tale periodo non costituisce una proroga della concessione.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono soggette a sanzione ai sensi del vigente Codice della Strada e vengono accertate dagli organi di Polizia Stradale, come individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

2. In caso di seconda violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è disposto il ritiro del permesso rosa da parte degli organi di cui al precedente comma.

Art. 9

Norme finali

1. Qualora risultino presenti norme incompatibili con il presente Regolamento contenute in precedenti disposizioni comunali, queste si intendono abrogate.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune di Pianezza.